

Codice A1705B

D.D. 2 luglio 2024, n. 528

CSR 2023-2027, Interventi SRA-ACA01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24 e SRA 29. Disposizioni domande di pagamento campagna 2024: modifiche delle DD.D. n. 141/A1705B/2024 del 26/02/2024 e n. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024, anche in adeguamento al Decreto Masaf prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in via di pubblicazione



ATTO DD 528/A1705B/2024

DEL 02/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: CSR 2023-2027, Interventi SRA-ACA01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24 e SRA 29. Disposizioni domande di pagamento campagna 2024: modifiche delle DD.D. n. 141/A1705B/2024 del 26/02/2024 e n. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024, anche in adeguamento al Decreto Masaf prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in via di pubblicazione

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, riguardante gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione del 12 marzo 2024 che integra il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023. Il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA. Il CSR nella versione 4, vigente, è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 30 aprile 2024, n. 5-8514.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi degli interventi dello Sviluppo Rurale per l'Ambiente e il Clima identificati dal codice SRA recanti anche elementi vincolati alla modifica del PSP, demandando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la presentazione di domande di aiuto ai sensi degli interventi:

- SRA01 ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03 ACA 3, azione 2 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli: minima lavorazione e/o di tecniche di lavorazione a bande,
- SRA05 ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06 ACA 6 Cover crops,
- SRA08 ACA 8, azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA14 ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17 ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA24 ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;
- SRA 29, suddiviso in Azione 1 "Conversione all'agricoltura biologica" e Azione 2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica";

richiamato, altresì, che la citata DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni delle SRA citate, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR nonché ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi secondo le competenze delle strutture regionali;

tenuto conto, inoltre, che la dotazione finanziaria è stata incrementata per taluni interventi mediante la DGR n. 30-7526 del 9 ottobre 2023;

vista la Determinazione n.309 del 5.04.2023 della Dirigente del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che ha approvato il bando per gli interventi SRA-ACA oggetto della DGR n. 1-6605 del 16.03.2023 ed i modelli informatici presenti nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) da utilizzarsi per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento;

visto che la citata DD n. 309 del 5.04.2023 è stata modificata mediante la DD 400/A1705B/2023 del 15.05.2023, la DD 432/A1705B/2023 del 23/05/2023 e la DD 496/A1705B/2023 del 13.06.2023;

precisato che, all'apertura del bando, il CSR 2023-2027, adottato nella prima versione con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023, era comprensivo di alcuni elementi condizionati all'approvazione di proposte di modifica al PSP trasmesse al Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in parte rientrati nell'approvazione del PSP (avvenuta con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023) con la permanenza sotto condizione di alcuni parametri della tabella di conversione dei capi in UBA, in quanto oggetto di revisione da parte del Ministero competente (Masaf) affinché venga modificato il PSP della versione vigente;

vista la Determinazione n. 306/A1705B/2023 del 05/04/2023 della Dirigente del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che ha approvato il bando per l'intervento SRA29, suddiviso nelle azioni 1 e 2, oggetto della DGR n. 1-6605 del 16.03.2023 ed i modelli informatici presenti nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) da utilizzarsi per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento;

visto che la citata DD n. 306 del 05/04/2023 è stata modificata mediante la DD 400/A1705B/2023 del 15.05.2023, la DD 432/A1705B/2023 del 23.05.2023 e la DD 496/A1705B/2023 del 13.06.2023;

dato atto che per la campagna 2024 sono state approvate le disposizioni applicative per le domande di pagamento:

- degli interventi SRA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24, mediante la DD n. 141/A1705B/2024 del 26/02/2024 ed il rispettivo Allegato 1, parte integrante e sostanziale;
- dell'intervento SRA 29, mediante la DD n. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024 ed il rispettivo Allegato 1, parte integrante e sostanziale;

preso atto che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha approvato il Decreto prot. n. 0289235 del 28/06/2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024", in via di pubblicazione, mediante il quale, tra l'altro, sono state introdotte nuove definizioni e alcune revisioni delle norme della politica agricola comune;

rilevata la necessità di adeguare le suddette Determinazioni al citato D.M. prot. n. 0289235 del 28/06/2024, nonché di modificare gli allegati delle Determinazioni dirigenziali costituenti le disposizioni applicative per le domande di pagamento per aggiornare i riferimenti normativi e rettificare refusi nei testi dei rispettivi allegati;

dato atto che entrambi i punti 8 dei dispositivi della DD n. 141 del 26/02/2024 e della DD n. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024 prevedono la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

stabilito, pertanto, di modificare i rispettivi Allegati 1, parte integrante e sostanziale, delle Determinazioni dirigenziali n. 141/A1705B/2024 del 26/02/2024 riguardante le SRA-ACA e n. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024 riferita alla SRA 29, della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile con le modifiche riportate negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che le disposizioni di cui alle citate determinazioni dirigenziali, come modificate dal presente provvedimento, potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e dei documenti di programmazione nazionale e regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4

febbraio 2022, n. 15-4621";

- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento alle domande di pagamento 2024 per la prosecuzione degli impegni intrapresi nel 2023 in riferimento agli interventi SRA-ACA01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24 e SRA 29, a seguito dell'emanazione del Decreto Masaf prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in via di pubblicazione, di adeguare definizioni e norme, nonché di apportare altre modifiche ai seguenti provvedimenti:

1. Determinazione dirigenziale n. 141/A1705B/2024 del 26/02/2024, recante l'oggetto: "Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR; interventi SRA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24. Disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento", ed in particolare l'Allegato 1, PARTE I, PARTE II, PARTE III e PARTE IV

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Determinazione dirigenziale n. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024, recante l'oggetto "Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR; intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento", ed in particolare l'Allegato 1, PARTE I, PARTE III e PARTE IV

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente Determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e dei documenti di programmazione nazionale e regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento

sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Interventi SRA - Agro-Climatico-Ambientali (ACA)
(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Modifiche all'Allegato 1
della D.D. 141/A1705B/2024 del 26/02/2024
“DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO
relative agli INTERVENTI SRA-ACA:
01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 17, 24 attivati con il Bando n. 1/2023
ANNO 2024”**

Frontespizio

la frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023>

viene sostituita integralmente dalla seguente frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023>

(...)

PARTE I – PARTE GENERALE



1.1. DEFINIZIONI

(...)

la definizione di :

<<seminativo>>: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;>

viene sostituita integralmente dalla seguente definizione:

<<seminativo>>: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;

1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;>.

(...)

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

(...)

il capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n.17-6532 del 20.02.2023, da ultimo riadottato con DGR 27-7740 del 20 novembre 2023.>

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024. >

(...)

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

(...)

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

(...)

dopo il trattino:

<- regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);>

vengono aggiunti i seguenti trattini:

<- regolamento (UE) n. 2024/587 di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

- regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

dopo il trattino:

<- decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti

fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;>

vengono aggiunti i seguenti trattini:

<- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 96279 del 27 febbraio 2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;

- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 101344 del 29 febbraio 2024: “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28 giugno 2024 (in via di pubblicazione) “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”.>

(...)

il titolo:

<BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili>

viene sostituito integralmente dal seguente titolo:

<BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri>

(...)

capitolo BCAA7, l'ultimo paragrafo:

<Per l'anno 2023 la norma si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma stessa risulti pertinente.>

Viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Con D.M. prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in alternativa alla pratica della rotazione, viene introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi. >

(...)

capitolo BCAA 8:

<

- A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli

A) Destinare almeno il 4% della superficie aziendale a seminativo a elementi non produttivi quali terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

B) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali.

C) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli dal 15 marzo al 15 agosto.>

Viene sostituito integralmente dal seguente capitolo:

<BCAA 8:

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.>

(...)

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

(...)

dopo la parte relativa ai Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti, vengono aggiunti i seguenti paragrafi:

<Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.>

1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

La tabella del paragrafo in oggetto è eliminata e viene aggiunta la seguente frase:

<Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.>

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI

(...)



2.1. SRA - ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA

(...)

2.1.3. Criteri di ammissibilità

Il paragrafo:

<1) Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio. Dovendo il beneficiario aderire a SQNPI per la fase di coltivazione, si specifica che per “Marchio” deve intendersi “Conformità ACA più marchio”.>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<1) Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.>

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



(...)

il paragrafo

<3.2.4. riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP,

si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

Relativamente agli interventi del PSP, le Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo, coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella di riferimento/UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 4;
- c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.>

viene integralmente sostituito dal seguente paragrafo:

<3.2.4. riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP,

si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.>

(...)

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



(...)

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(...)

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<regolamento (UE) n. 2024/587 di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

(...)

Norme statali

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 26 febbraio 2024 n. 93348, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 27 febbraio 2024 n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 29 febbraio 2024 n. 101344 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e

individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 maggio 2024 n. 207565, recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024 n. 0289235 (in via di pubblicazione) “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”.>

(...)

Norme e atti regionali

il capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> >

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> >

(...)

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;

Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;

Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024.>

(...)



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

**Intervento SRA 29 Pagamento al fine di adottare e
mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**
(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Modifiche all'Allegato 1
della D.D. 143/A1705B/2024 del 27/02/2024
“DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO
relative alle Azioni SRA29.1 e SRA29.2
attivate con il Bando n. 1/2023
ANNO 2024”**

Frontespizio

la frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023>

viene sostituita integralmente dalla seguente frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023>

(...)



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

(...)

la definizione di :

<<seminativo>>: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;>

viene sostituita integralmente dalla seguente definizione:

<<seminativo>>: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;

1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;>

(...)

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

(...)

il capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n.17-6532 del 20.02.2023, da ultimo riadottato con DGR 27-7740 del 20 novembre 2023>

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024.>

(...)

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

(...)

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

(...)

dopo il punto:

<1) regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);>

vengono aggiunti i seguenti capoversi:

<regolamento (UE) n. 2024/587 di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

dopo il punto:

<2) decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti

fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;>

vengono aggiunti i seguenti capoversi:

<decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, n. 0289235 del 28/06/2024 (in via di pubblicazione) “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”.>

(...)

il titolo:

<BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili>

viene sostituito integralmente dal seguente titolo:

<BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri>

(...)

capitolo BCAA7, l'ultimo paragrafo:

<Per l'anno 2023 la norma si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma stessa risulti pertinente.>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

< Con D.M. prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in alternativa alla pratica della rotazione, viene introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.>

(...)

capitolo BCAA 8:

<

- 1) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;

- 2) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- 3) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli

1) Destinare almeno il 4% della superficie aziendale a seminativo a elementi non produttivi quali terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

2) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali.

3) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli dal 15 marzo al 15 agosto.>

viene sostituito integralmente dal seguente capitolo:

<BCAA 8:

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.>

(...)

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

(...)

dopo la parte relativa ai Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti, vengono aggiunti i seguenti paragrafi:

<Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali

programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.>

1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

La tabella del paragrafo in oggetto è eliminata e viene aggiunta la seguente frase:

<Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.>

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



(...)

il paragrafo

<3.2.4. riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP,

si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

Relativamente agli interventi del PSP, le Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo, coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella di riferimento/UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 4;
- c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.>

viene integralmente sostituito dal seguente paragrafo:

<3.2.4. riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP,

si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;

- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.>

(...)

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



(...)

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(...)

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<regolamento (UE) n. 2024/587 di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

(...)

Norme statali

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 26 febbraio 2024 n. 93348, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 27 febbraio 2024 n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 29 febbraio 2024 n. 101344: "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 maggio 2024 n. 20756, recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024 n. 0289235 (in via di pubblicazione) "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024".>

(...)

Norme e atti regionali

il capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> >

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> >

(...)

alla fine dell'elenco viene aggiunta la:

<Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;

Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;

Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024.>

(...)